

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 196

presentata dai Consiglieri regionali
MAIELI - MULA - LANCIONI - SCHIRRU - SATTA Giovanni - USAI

il 7 agosto 2020

Istituzione del titolo di "Associazione sportiva storica della Sardegna"

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge nasce dalla necessità, sempre più sentita, di dover meglio articolare e specificare alcuni aspetti sulle modalità di gestione convenzionata degli impianti sportivi pubblici nel territorio sardo, per meglio garantire il rispetto dei criteri di economicità ed efficienza e dei primari obiettivi di promozione sportiva che le Amministrazioni Pubbliche locali devono necessariamente applicare e perseguire, introducendo nel contempo anche un sistema premiante basato sulla "fidelizzazione" delle associazioni sportive operanti nei comuni, che consenta il rispetto dei principi di concorrenza tra le stesse associazioni sportive; la concorrenza, infatti, viene stimolata istituendo un "sistema premiante" che prevede l'accesso a delle condizioni di favore per le associazioni sportive che abbiano raggiunto i requisiti minimi stabiliti.

Va subito evidenziato che sussiste, da parte del nostro legislatore un indubbio favore nei confronti delle associazioni sportive per la gestione di impianti sportivi di proprietà comunale. Questo è emerso sin dal 2002, laddove l'articolo 90, commi 24, 25 e 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, aveva stabilito che "nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche".

Nella Regione, in Sardegna vi è stato un primo periodo di "fondazione" delle società sportive che si è protratto dal periodo prebellico agli anni 70. Le associazioni nate in questo periodo hanno costituito l'ossatura principale sulla quale poi, nei decenni successivi, si è sviluppato un fitto e diffuso sistema sportivo, strutturato in nuove e numerose altre associazioni sportive.

Le predette associazioni sportive del primo periodo di "fondazione" hanno nel tempo realizzato un forte legame identitario con le comunità locali nelle quali hanno operato, che costituisce un importante valore storico/culturale sportivo per il territorio e tale valore può costituire un sistema pre-

mianze per le società più giovani che potrebbero essere invogliate, mediante la competizione con le società più "anziane" a raggiungere anch'esse tali valori.

Negli ultimi decenni il modello utilizzato per la concessione degli impianti sportivi alle associazioni sportive si è basato sull'attribuzione delle manutenzioni straordinarie al comune e le manutenzioni ordinarie alle stesse associazioni sportive, ma tale modello di frazionamento dei compiti si è rivelato non sempre adatto alla migliore tenuta degli impianti sportivi pubblici ed oggi, inoltre, risulta sempre più di difficile sostenibilità economica da parte dell'ente locale proprietario dell'impianto sportivo, mentre per contro sono migliorati gli strumenti finanziari sul lungo periodo a disposizione delle associazioni sportive, come ad esempio quelli messi a disposizione dal Credito sportivo.

I predetti strumenti finanziari del Credito sportivo sono accessibili da parte delle associazioni sportive solo se le stesse dispongono dei propri impianti sportivi per periodi lunghi, ma attualmente gli strumenti legislativi e regolamentari non prevedono la possibilità di concedere in uso gli impianti sportivi per periodi lunghi, necessari a consentire alle associazioni sportive di contrarre i mutui per la tenuta completa degli impianti senza l'apporto dell'ente locale.

Ormai da tempo lo sviluppo e la crescita delle più importanti società sportive sarde, hanno consentito loro di raggiungere livelli organizzativi elevati, rendendole in grado di gestire autonomamente gli impianti sportivi senza l'apporto dell'ente locale, che spesso si trova in oggettiva difficoltà nell'assicurare le manutenzioni straordinarie degli stessi impianti.

Peraltro, il fatto che l'attuale sistema risulti, di fatto, inadeguato a consentire alle società sportive ed agli enti territoriali di garantire le adeguate manutenzioni pone una serie di problematiche anche sotto il profilo della responsabilità erariale, cui è opportuno porre rimedio ideando un sistema più idoneo che tuteli le finanze ed i beni pubblici e, dall'altro lato, sproni le società a volersi migliorare ponendosi in concorrenza le une con le altre, anche nella cura degli impianti sportivi affidati in concessione.

L'obiettivo è:

- a) istituire un sistema premiante basato sul riconoscimento formale del merito tramite l'istituzione del titolo di "Associazione sportiva storica della Sardegna";
- b) consentire la possibilità alle associazioni riconosciute ai sensi del precedente punto, di ottenere in concessione d'uso gli impianti sportivi comunali per periodi fino a 20 anni, a specifiche condizioni basate sull'autonomia finanziaria-gestionale;
- c) modificare e integrare per quanto sopra le precedenti disposizioni relative ai criteri applicativi di utilizzo degli impianti sportivi in concessione.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Istituzione di titolo

1. È istituito il titolo di "Associazione sportiva storica della Sardegna".

2. Presso l'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport è istituito l'elenco delle associazioni sportive storiche della Sardegna.

Art. 2

Procedura di istituzione

1. Il titolo di cui all'articolo 1 è riconosciuto, anche su istanza dell'interessato, con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, alle associazioni sportive operanti nel territorio della Regione, aventi i seguenti requisiti minimi:

- a) essere un'associazione sportiva legalmente costituita ed affiliata ad una o più federazioni sportive/discipline sportive associate/enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI, che svolge attività sportiva, agonistica e amatoriale e/o partecipa ai campionati delle varie discipline sportive, con risultati comprovati e sottoscritti dalla federazione sportiva/disciplina sportiva associata/ente di promozione sportiva di appartenenza;
- b) aver svolto e svolgere la propria attività associativa "non a scopo di lucro";
- c) aver svolto la propria attività nel territorio della Regione per almeno cinquanta anni;
- d) aver ottenuto importanti e primari risultati sportivi agonistici a livello regionale sardo e/o significativi risultati sportivi a livello nazionale o internazionale;
- e) aver instaurato nel tempo un chiaro legame identitario storico-culturale con la comunità locale nella quale svolge la propria attività

comprovato da: continuità e durata temporale d'uso del proprio nome, menzioni, citazioni, eventi, riconoscimenti, articoli di stampa;

- f) non essersi distinta durante la propria attività per comportamenti antisportivi o antisociali o contrari al senso civico.

2. Le associazioni formalmente riconosciute ai sensi del presente articolo devono fregiarsi dello specifico stemma individuato per identificare tale titolo, identico per tutte le associazioni così riconosciute, da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.

3. Lo stemma di cui al comma 2 è esposto in evidenza negli ingressi principali degli impianti sportivi utilizzati dalle associazioni stesse, in prossimità del nome e/o stemma dell'associazione.

Art. 3

Convenzione d'uso

1. Alle associazioni formalmente riconosciute ai sensi degli articoli 1 e 2, possono essere concessi in uso, per un periodo fino a venti anni, gli impianti sportivi pubblici già in uso alle predette associazioni, alle seguenti condizioni:

- a) siano posti a carico esclusivo del concessionario tutti gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione da attuarsi previo ottenimento degli obbligatori titoli abilitativi previsti dalla legge e nel caso delle manutenzioni straordinarie e ristrutturazioni previo assenso dell'ente pubblico proprietario dell'impianto sportivo;
- b) siano posti a carico esclusivo del concessionario tutti gli adempimenti in materia di agibilità, prevenzione incendi, autorizzazione per pubblico spettacolo e omologazione sportiva degli impianti.

2. La convenzione di concessione deve riportare un dettagliato piano di gestione, nel quale siano ben individuate le politiche tariffarie, concordate col concedente, che garantiscano

la più larga partecipazione alle attività sportive e all'uso degli impianti sportivi da parte di cittadini della comunità locale alla quale è rivolta l'attività sportiva e, in particolare, alle fasce più deboli.

Art. 4

Norma finanziaria

1. Dall'applicazione della presente legge non derivano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).